



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 10 NOVEMBRE 2009

Pec, entro il 29 novembre la comunicazione dei professionisti

Per tutti i professionisti iscritti a albi o elenchi, entro il 29 novembre 2009, scatta l'obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). La corsa per accaparrarsi il nome della casella più accattivante è già partita e i professionisti ritardatari devono attivarsi per poter adempiere a quanto previsto dalla legge. La rivoluzione Pec è introdotta come un vero e proprio obbligo per tre categorie di soggetti qualificati: società, professionisti e pubbliche amministrazioni. Per le imprese già costituite il 29 novembre 2008, il termine è fissato al 29 novembre 2011. Le imprese di nuova costituzione, invece, che hanno forma societaria devono indicare il proprio indirizzo Pec nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.

Maurizio Pirazzini, Il Sole 24 Ore, "Debutto difficile per la Pec", Pag. 33

Frontalieri, in arrivo una circolare

L'agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa, è intervenuta sui lavoratori all'estero, e in particolare, sui frontalieri, precisando che si tratta di lavoratori e non di evasori. L'agenzia precisa che, in merito alla problematica dei lavoratori all'estero, tra cui i frontalieri, tali soggetti nulla hanno a che fare con l'evasione internazionale. Non solo. Il comunicato afferma anche che la particolare casistica di tali lavoratori sarà affrontata in una circolare in corso di emanazione che terrà conto delle tipologie di reddito, delle circostanze in cui è stato prodotto e del suo utilizzo. Nessuna soluzione punitiva è dunque prevista per i lavoratori all'estero. Il caso più rilevante di lavoratori frontalieri è certamente quello che vede coinvolti circa 55mila cittadini italiani che lavorano in Svizzera e che normalmente hanno la retribuzione accreditata presso le banche elvetiche e che potrebbero non aver dichiarato i compensi nel quadro RW.

Antonio Criscione, Il Sole 24 Ore, "Il fisco apre su frontalieri e scudo", Pag. 35

Consolidate, sanzioni senza attesa del termine per il ricorso

L'agenzia delle Entrate, con una direttiva dello scorso 28 ottobre ha chiarito che nell'ambito del consolidato, se l'atto di accertamento all'impresa consolidante è notificato in prossimità della decadenza dei termini, l'ufficio può irrogare le sanzioni alle società consolidate senza attendere lo spirare del termine per la proposizione del ricorso. E' opportuno ricordare che nell'ambito del consolidato di gruppo l'accertamento avviene su due livelli: 1) il primo riguarda le società consolidate e ha per oggetto le rettifiche dei quadri RF e GN/GC del modello Unico; 2) il secondo coinvolge la società o l'ente consolidante e ha per oggetto la rettifica del modello Cnm in relazione al reddito complessivo globale e la liquidazione dell'imposta. Secondo la Direzione centrale occorre notificare alle società appositi atti di irrogazione delle sanzioni, senza procrastinare la notifica sino al momento dello spirare del termine per la proposizione del ricorso verso l'atto di accertamento di secondo livello.

Antonio Iorio, Il Sole 24 Ore, "Sanzioni rapide per le consolidate", Pag. 35

Acconti, da considerare i componenti negativi non deducibili

L'acconto 2009 lievita a causa delle spese per alberghi e ristoranti e l'ammortamento dei beni strumentali. L'acconto può essere determinato secondo il metodo storico (versando il 99 o il 100% dell'imposta relativa al periodo precedente), oppure con quello previsionale (per il quale occorre assicurare un versamento corrispondente alle percentuali indicate applicate sull'imposta che risulterà a debito per il periodo d'imposta corrente). **Metodo storico.** Occorre ricalcolare l'imposta relativa al periodo d'imposta 2008 escludendo alcune componenti negative non più deducibili per il 2009, come per esempio le spese per alberghi e ristoranti. Dal 1° gennaio 2009 queste spese sono deducibili nella misura del 75%. Vi sono poi gli ammortamenti dei beni strumentali nuovi acquistati nel 2008. La finanziaria 2008 ha disposto per i beni acquistati nuovi ed entrati in funzione in quel periodo d'imposta, la possibilità della deduzione piena. I contribuenti che hanno fruito di questa agevolazione devono neutralizzarla per calcolare l'acconto 2009. **Metodo previsionale.** Discorso analogo vale anche per questi contribuenti i quali devono considerare che nel periodo d'imposta 2009 non spettano le deduzioni indicate.

Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 Ore, "L'albergo fa lievitare l'acconto", Pag. 36

Ricalcolo virtuale per l'Ires di gruppo

La Tremonti-ter, si trova per la prima volta a interagire con i meccanismi tassazione della trasparenza fiscale su base opzionale o del consolidato nazionale, che, di fatto, in assenza di specifiche limitazioni al riguardo, consentono di veicolare il risparmio di imposta connesso all'applicazione del bonus sulla sfera reddituali dei soci oppure a livello della fiscal unit. Detto poi che in tempi di crisi come quello che caratterizza l'attuale congiuntura economica l'agevolazione si candida ad assumere in molti casi le sembianze di una vera e propria perdita d'impresa, appare naturale che in questi casi una corretta pianificazione fiscale non possa fare a meno di una preliminare fase di ottimizzazione delle chance di utilizzo di tali perdite, in uno scenario in cui la vita della compensazione intersoggettiva delle perdite in corso d'anno, assicurata dall'adozione di uno dei due istituti introdotti con la Riforma Ires, tende a porsi su un piano del tutto alternativo rispetto al meccanismo di riporto individuale previsto dall'art. 84 del Tuir.

A. Mastroberti, Italia Oggi, "Ires di gruppo, ricalcolo virtuale", Pag. 23

Controlli, scendono in campo gli intermediari

Dal prossimo gennaio i professionisti si troveranno alle prese con l'adempimento riguardante le compensazioni Iva. Vediamo in breve che cosa sarà necessario fare o meno. Innanzi tutto si renderà indispensabile un controllo formale della documentazione. A cui seguirà un esame formale dei registri e della corrispondenza degli stessi con i documenti, oltre che la corrispondenza della dichiarazione con i registri; a questi controlli si aggiungerà infine un esame formale della dichiarazione. Non occorre, invece, controllare: le regole di detraibilità applicate; le regole di imponibilità/non imponibilità ed esenzioni applicate; effettività dell'operazione documentata; qualsiasi altro fatto che necessiti di un esame sostanziale della documentazione.

Norberto Villa, Italia Oggi, "Rilascio visto, controlli formali", Pag. 27

Serre, stop al gasolio senza accise

L'Agenzia delle dogane, dopo la decisione della Commissione europea che con la decisione del 13/7/2009, ha dichiarato l'esenzione dell'accisa per le forniture di gas per le coltivazioni sotto serra incompatibile con la normativa comunitaria, è intervenuta nuovamente sulla questione. L'intervento si pone come obiettivo quello di bloccare ulteriori vendite agevolate anche se nella nota n. 149256 del 3/11/2009 l'agenzia precisa che resta ferma la possibilità di dare corso alle istanze di rimborso presentate dai fornitori in relazione ai benefici già concessi precedentemente. L'Agenzia sottolinea

l'impossibilità di riconoscere ulteriormente l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 14, della legge 203/08 e censurata dalla commissione ue, pur in assenza di un'esplicita abrogazione della norma.

Sandro Zuliani, Italia Oggi, "Uno stop al gasolio senza accise", Pag. 29